

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 469

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 17 marzo 1949 (Stampato n. 23)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PELLA)

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 2 aprile 1949*

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I.

#### COSTITUZIONE DELLA CORTE

##### ART. 1.

I giudici che, a termini dell'articolo 135 della Costituzione, compongono la Corte costituzionale sono nominati:

tre dalla Corte suprema di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti;

cinque dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere;

cinque dal Presidente della Repubblica.

##### ART. 2.

I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono eletti secondo le norme stabilite dal Regolamento della Camera dei deputati.

I componenti delle supreme magistrature partecipano alle adunanze per le elezioni dei giudici della Corte nel modo seguente:

a) all'Assemblea generale della Corte suprema di cassazione il primo Presidente, che la presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di sezione, gli Avvocati generali, i Consiglieri di sezione, i sostituti Procuratori generali di cassazione, nonché i Consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificato destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore presso la Corte o presso la Procura generale a sensi dell'ordinamento giudiziario;

b) all'Adunanza generale del Consiglio di Stato il Presidente, che la presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri di Stato, i primi Referendari e i Referendari;

c) alle Sezioni riunite della Corte dei conti, il Presidente che le presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri e i vice Procuratori generali.

Ciascun magistrato può votare per il numero dei candidati corrispondente a quello dei giudici della Corte costituzionale, la cui elezione compete alla suprema magistratura alla quale il votante appartiene.

Si considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti sono comunicati al Presidente della Repubblica.

### ART. 3.

Il Presidente della Repubblica, in base alle nomine come sopra avvenute, convoca i giudici della Corte costituzionale perché prestino nelle sue mani giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, e fissa, con suo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, la data della prima adunanza della Corte medesima.

### ART. 4.

La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente. Nel caso che nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che ha riportato la maggioranza relativa.

Della nomina è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Corte

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

suprema di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

## ART. 5.

La Corte, appena costituita, procede al giudizio sulla validità dei titoli di nomina dei giudici, deliberando al riguardo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## ART. 6.

I giudici che saranno nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi altre sei anni, mediante sorteggio di due giudici fra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due fra quelli nominati dal Parlamento e di tre fra quelli nominati dalle Supreme magistrature ordinaria e amministrative.

Il sorteggio dei giudici sarà fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di sei anni.

Decorso il secondo sessennio, si rinnovano i giudici che non sono stati prima rinnovati.

Successivamente si rinnovano, ogni sessennio, i giudici che sono rimasti in carica dodici anni.

Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente, a norma degli articoli 1 e 2, alla elezione o alla nomina del nuovo giudice, che resta in carica limitatamente al tempo nel quale sarebbe rimasto il giudice sostituito.

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica, o ai Presidenti delle Camere, o ai Capi delle supreme magistrature, affinché sia provveduto alla elezione o alla nomina del nuovo giudice.

## ART. 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

ART. 8.

Il Presidente ed i giudici della Corte non possono iscriversi a partiti politici e, se iscritti, devono dimettersi prima di prestare giuramento.

ART. 9.

Le domande dell'autorità giudiziaria per procedere a giudizio penale nei confronti di un giudice della Corte costituzionale o all'arresto di esso, sono trasmesse, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, alla Corte stessa, la quale su di esse delibera senza indugio in camera di consiglio a maggioranza assoluta.

La decisione deve essere motivata, resa pubblica nei modi disposti dall'articolo 18 e trasmessa immediatamente al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 10.

La rimozione di un giudice dal suo ufficio per sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, è disposta dalla Corte in camera di consiglio a maggioranza di due terzi dei membri che partecipano all'adunanza.

La decisione deve indicare specificamente le ragioni della rimozione ed è resa pubblica nei modi previsti nell'articolo 18.

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento della Corte, indicato nell'articolo 21.

ART. 11.

Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale per delitto, o è stato iniziato procedimento per la rimozione, è sospeso dal suo ufficio.

Dopo la pronuncia del giudice penale, anche se questa sia di assoluzione, la Corte deve decidere, nei modi preveduti dal precedente articolo, se sia il caso di deliberare la rimozione del giudice.

ART. 12.

Le disposizioni degli articoli 9 e 11 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parla-

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitarono le loro funzioni presso la Corte.

Qualora gli stessi cittadini, dopo la loro elezione, venissero a perdere i requisiti per l'eleggibilità, o si rendessero incompatibili, o fossero colpiti da incapacità fisica o civile, o da condanna penale passata in giudicato, la Corte ne pronuncia la decadenza nei modi previsti dall'articolo 10, e ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere per la sostituzione.

Nei casi previsti nel presente articolo, la Corte delibera con l'intervento dei soli giudici ordinari.

## ART. 13.

Tutte le autorità e gli uffici pubblici debbono trasmettere alla Corte gli atti di cui essa faccia richiesta.

## ART. 14.

I giudici della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado, in servizio o a riposo, ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari a un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di impiegati messi a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato.

La Corte provvede all'ordinamento della cancelleria e degli altri uffici, con suo regolamento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

In base al regolamento stesso la Corte provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo.

TITOLO II.

**FUNZIONAMENTO DELLA CORTE**

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

ART. 15.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche; ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico.

ART. 16.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel terzo comma dell'articolo 47.

ART. 17.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla esposizione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

ART. 18.

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte stessa e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

ART. 19.

Nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte suprema di cassazione.

ART. 20.

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie; ma il ricorrente, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio, deve depositare la somma di lire cinquemila, che gli verrà restituita nel caso che la Corte accolga il ricorso.

ART. 21.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo il disposto dell'articolo 49, si osservano, oltre le norme della presente legge, quelle del Codice di procedura civile relative al ricorso per cassazione, in quanto applicabili.

Il Presidente, quando lo ritenga assolutamente necessario, può, con provvedimento motivato, ridurre i termini fino alla metà.

La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un suo regolamento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ  
COSTITUZIONALI

ART. 22.

Nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero, possono, a termini dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando in modo particolare e specifico:

1°) le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, che si ritengono incostituzionali;

2°) le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si ritengono violate;

3°) i motivi dell'asserita incostituzionalità.

L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata, o non pertinente alla causa:

riferisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione;

sospende il giudizio in corso, salvo, se dalla sospensione possa derivare un danno grave, a prendere i provvedimenti d'urgenza che ritenga necessari;

dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;

ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia immediatamente notificata alle parti in causa, al pubblico ministero, quando il suo intervento nel giudizio sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale, secondo che sia contestata la legittimità di

una legge o di atti aventi forza di legge dello Stato o d'una Regione.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale, davanti alla quale verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo.

#### ART. 23.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo, ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato, ed al Presidente del Consiglio regionale quando sia contestata la legittimità di una legge regionale.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro egual termine di venti giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire personalmente od a mezzo di un Ministro o di un membro della Giunta regionale a ciò delegato. Possono anche farsi rappresentare negli altri modi di legge.

Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati con provvedimento motivato.

#### ART. 24.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente, il Presidente della Corte nomina un relatore e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione orale.

La decisione della Corte deve essere depositata in cancelleria nel termine di venti giorni dall'avvenuta decisione.

#### ART. 25.

La decisione della Corte che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, indica, nei limiti dell'ordinanza di cui all'articolo 22, a quali disposizioni specificamente determinate si estenda la illegittimità.



## ART. 26.

La decisione che dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, viene, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, trasmessa di ufficio al Ministro di grazia e giustizia o al Presidente della Giunta regionale, affinché curino la immediata pubblicazione del dispositivo della decisione stessa nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, ovvero nella corrispondente pubblicazione della Regione, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'articolo 136 della Costituzione.

La sentenza deve essere pubblicata anche nella *Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica*, ovvero nelle corrispondenti raccolte della Regione, ed è trasmessa ai Presidenti delle Camere.

## ART. 27.

La questione di legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Commissario regionale da lui delegato, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge di una Regione può essere promossa, nei modi preveduti nel comma precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

## ART. 28.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato può essere, a sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto anzidetti invasa la sfera della competenza asse-

gnata alla Regione stessa dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

ART. 29.

La questione di legittimità costituzionale di un legge, o di un atto avente forza di legge, di una Regione, può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge o da quell'atto invasa la propria competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge o l'atto, e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

ART. 30.

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale a norma degli articoli 27, 28 e 29, devono contenere le indicazioni ed i motivi di cui al primo comma dell'articolo 22.

Si osservano, per la procedura successiva, le disposizioni ed i termini stabiliti dagli articoli 23 e 24.

ART. 31.

La decisione della Corte sulla questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, promossa a termini degli articoli 27, 28 e 29, indica se la illegittimità si estenda a tutto l'atto legislativo, o a parte di esso, sempre nei limiti dell'impugnazione.

La decisione è trasmessa alle autorità indicate nell'articolo 26, nei termini ed ai fini in esso previsti.

## ART. 32.

Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'articolo 20, si osservano anche, per quanto applicabili, nei casi di impugnazione previsti dagli articoli 82 e 83 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed i suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province della Regione.

## CAPO III.

## CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

## SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione  
tra i poteri dello Stato.*

## ART. 33.

La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di uno degli organi costituzionali fra i quali è sorto il conflitto.

Il ricorso deve indicare come sorge il conflitto e specificare quali siano i poteri dello Stato fra i quali il conflitto sussiste e quali le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si invocano.

## ART. 34.

Sull'ammissibilità del ricorso per la risoluzione del conflitto la Corte delibera con decreto in camera di consiglio.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto, la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dichiara ammissibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato d'ufficio agli organi dei due poteri in conflitto. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 23 e 24.

## SEZIONE II.

*Dei conflitti di attribuzione  
fra Stato e Regioni o fra Regioni.*

## ART. 35.

Quando con norme dello Stato non aventi valore legislativo sia invasa la sfera della competenza attribuita alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della Giunta stessa, può, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, chiedere che questa provveda al regolamento di competenza.

Fermo restando il controllo di legittimità prescritto dall'articolo 125 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, può, quando con norme non legislative della Regione sia invasa la sfera di competenza che la Costituzione o le leggi costituzionali o quelle ordinarie attribuiscono allo Stato, chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale che questa proceda al regolamento di competenza.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare le norme con le quali sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonché le disposizioni della Costituzione, delle leggi costituzionali o di quelle ordinarie, che si ritengono violate.

Il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugnano le norme, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la pubblicazione o è pervenuta notizia delle norme, e deve essere, nei dieci giorni successivi alla notificazione, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale.

## ART. 36.

L'applicazione delle norme indicate nel precedente articolo può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato della Corte, in pendenza del giudizio.

## ART. 37.

Si osservano nei ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni per le procedure ed i termini stabiliti negli articoli 23 e 24 in quanto applicabili.

## ART. 38.

La decisione della Corte che dichiara il difetto di competenza produce l'annullamento delle norme che hanno ecceduto i limiti di competenza.

## ART. 39.

Quando una Regione con norme non legislative invade la sfera di competenza attribuita dalla Costituzione ad un'altra Regione, questa può chiedere, con ricorso diretto alla

Corte costituzionale, il regolamento di competenza.

Si applicano anche in tal caso le disposizioni del presente capo.

ART. 40.

Le disposizioni di questa sezione che riguardano la Regione ed i suoi organi si osservano anche, in quanto applicabili, per le due Province della Regione Trentino-Alto Adige.

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
ED I MINISTRI

ART. 41.

Quando il Presidente della Repubblica, o un Ministro, sono messi in stato d'accusa dal Parlamento, il Presidente della Camera dei Deputati, entro due giorni dalla deliberazione, trasmette al Presidente della Corte costituzionale l'atto di accusa.

Tale atto deve contenere l'indicazione specifica dei reati addebitati e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Corte dispone che, entro due giorni da quando l'atto gli è pervenuto, questo sia notificato all'accusato.

La Corte, quando è investita del procedimento contro il Presidente della Repubblica o contro un Ministro, messi in stato di accusa, può conoscere per connessione, ai sensi dell'articolo 45 del Codice di procedura penale, di reati non compresi nell'atto di accusa, anche se commessi da altre persone. Tuttavia ha sempre facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

ART. 42.

Il Parlamento, nel porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica e i Ministri, elegge uno o più commissari per sostenerla.

Il commissario, o i commissari, esercitano davanti alla Corte le funzioni del pubblico ministero ed hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria disposta a termini dell'articolo 43. Tale facoltà spetta anche al difensore dell'accusato.

ART. 43.

Il Presidente della Corte costituzionale provvede, ove ne sia il caso, alla nomina del difensore di ufficio, a termini dell'articolo 128

del Codice di procedura penale; procede quindi, o fa procedere da uno o più giudici da lui delegati, all'interrogatorio dell'accusato e può anche procedere, o far procedere, a tutti quegli atti che siano giudicati utili alla manifestazione della verità.

Quando in stato d'accusa è il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione indicati nel comma precedente, provvede il Presidente della Corte costituzionale.

ART. 44.

La Corte può, uditi i Commissari nominati dal Parlamento e il difensore dell'accusato, disporre l'arresto dell'accusato e procedere al sequestro di beni o ad altre misure cautelari.

ART. 45.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa la data del pubblico dibattimento, dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e quelli aggregati in base all'articolo 135 della Costituzione, e ordina che il decreto di citazione sia notificato all'accusato e al suo difensore.

ART. 46.

I giudici aggregati prestano nelle mani del Presidente della Corte costituzionale giuramento con la formula prescritta dall'articolo 3.

Il giuramento non è ripetuto, se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima del dibattimento, e sinché non siano compiute le formalità di apertura del medesimo, i giudici ordinari ed aggregati possono dichiarare i motivi per cui credono di dovere astenersi dal prendere parte al giudizio, e l'accusato, o il suo difensore, possono allegare i motivi di ricsuzione. La Corte delibera immediatamente sulla ammissibilità dei motivi proposti.

ART. 47.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione, con la presenza dei soli giudici ordinari ed aggregati.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto. Dopo che queste sono state discusse e votate formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni il Presidente raccoglie

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

## ART. 48.

Il Collegio giudicante è composto di tutti i membri della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legalmente impediti.

Le udienze sono valide e la sentenza deve essere emanata con la presenza di almeno ventuno giudicanti, di cui non meno di undici fra gli aggregati alla Corte per designazione del Parlamento.

I giudici ordinari o aggregati che manchino a una delle udienze non possono partecipare ulteriormente al giudizio.

## ART. 49.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica o i Ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme del Codice penale e di procedura penale.

## CAPO V.

## RELAZIONE ANNUALE

## ART. 50.

Il Presidente della Corte costituzionale redige alla fine di ogni anno una relazione sulla attività della Corte medesima e la comunica al Presidente della Repubblica.

## TITOLO III.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 51.

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare, ai sensi dell'articolo 35 della presente legge, norme non legislative, pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale, i termini all'uopo stabiliti dalle leggi decorrono dalla data del decreto presidenziale che fissa la prima adunanza della Corte.

## ART. 52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle variazioni del bilancio del proprio Ministero occorrenti per l'applicazione della presente legge.